Allegato "C" al n. 1267/905 di repertorio ----------
---------- **S T A T U T O** ----------
Art. 1 - Denominazione ----------
1. È costituita l'associazione riconosciuta denominata: ------
---------- **"Associazione ANTONIO CASTELNUOVO ODV"**, ----------
di seguito, in breve, "associazione". ----------
L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione Organizzazione di Volontariato e l'acronimo ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della predetta qualifica.
3. L'associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. ----------
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Cermenate (CO) e la sua durata è illimitata. ----------
Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'organo di amministrazione. ----------
Art. 2 - Finalità ----------
1. L'associazione, di ispirazione cristiana, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. ----------
In particolare intende attuare, nell'ambito del territorio nazionale, iniziative e programmi, finalizzati all'assistenza sociale degli ammalati affetti da malattie croniche evolutive, in particolare oncologiche. ----------
Art. 3 - Attività di interesse generale ----------
1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: ----------
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; ----------
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; ----------
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; ----------
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; ----------
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di

alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. ----------
2. In particolare l'associazione si propone di: ----------
- sostenere la ricerca in campo oncologico mediante istituzione di borse di studio e sostegno a progetto specifici della ricerca, ----------
- promuovere il volontariato, ----------
- sviluppare rapporti di collaborazione con unità operative di cure palliative, ----------
- promuovere iniziative, studi ricerche di particolare interesse sociale, corsi di formazione e aggiornamento, ------
- stabilire relazioni scientifiche, culturali e di collaborazione con associazioni ed enti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, ----------
- promuovere interventi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, ----------
- accompagnare malati oncologici in difficoltà, sociale ed economica, presso le strutture ospedaliere per le terapie chemioterapiche ed oncologiche; ----------
- acquistare, prendere in locazione o in comodato, locare, cedere in uso a titolo oneroso o gratuito, beni mobili ed immobili da utilizzare per l'erogazione più agevole dei servizi in conformità degli scopi dell'associazione; ---------
- offrire alle famiglie servizi di sostegno integrati (burocratico, assistenziale, scolastico, alimentare, economico, psicologico) contribuendo al miglioramento della loro qualità di vita; ----------
- promuovere e/o organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi, master, concorsi a premio, corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa finalizzata agli scopi statutari; ----------
- organizzare e promuovere la formazione di personale sanitario; ----------
- curare, divulgare, editare pubblicazioni. ----------
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. ----------
Art. 4 - Attività diverse ----------
1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta all'organo di amministrazione l'individuazione di dettaglio di tali attività. ----------
Art. 5 - Raccolta fondi ----------
1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. ----------

Art. 6 - Ammissione ----------

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. -------

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate. ----------

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. ----------

4. I soci sono suddivisi in ordinari e onorari: ----------

- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione; ----------
- i soci onorari sono tutti coloro ai quali l'organo di amministrazione riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione. ----------

L'ammissione alla associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile. ----------

6. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo salvo i casi di cui all'art. 8, commi 1 e 3. ----------

7. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione. ----------

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci ----------

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi hanno natura volontaria e sono deliberati dall'organo di amministrazione. ----------

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'organo di amministrazione. ----------

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. ------
4. Ciascun associato ha diritto: ----------
a. di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali; ----------
b. di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; ----------
c. di partecipare alle attività promosse dall'associazione; --
d. di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee; ---------
e. di recedere in qualsiasi momento dall'associazione. -------
Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera dell'organo di amministrazione. -------
5. Ciascun associato ha il dovere di: ----------
a. rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali; ----------
b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento dello scopo associativo; ----------
c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'organo di amministrazione. ----------
Art. 8 - Perdita della qualifica di socio ----------
1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione. ----------
L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'organo di amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'organo di amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione. ----------
2. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. ----------
3. Il mancato versamento della quota associativa per due esercizi consecutivi comporta l'esclusione del socio. --------
4. La perdita della qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione. ----------
5. La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al presidente dell'associazione. ----------
6. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a propria difesa dall'interessato. ----------

Art. 9 - Attività di volontariato ----------
1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. ----------
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. ----------
Art. 10 - Organi sociali ----------
1. Gli organi dell'associazione sono: ----------
a) l'assemblea dei soci; ----------
b) l'organo di amministrazione; ----------
c) il presidente; ----------
d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge. -----
2. L'organo di amministrazione, il presidente e l'organo di controllo hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati. ----------
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. ----------
Art. 11 - Assemblea ----------
1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. ----------
2. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. ----------
4. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. -------
5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale. ----
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione dell'organo di amministrazione. ----------
Art. 12 - Competenze dell'assemblea ----------
1. L'assemblea ordinaria ha il compito di: ----------
a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati; ---------

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; ----------
c) approvare il programma di attività e il preventivo economico; ----------
d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione; ----------
e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; ----------
f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio; ----------
g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione; ----------
i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. ---
2. L'assemblea straordinaria ha il compito di: ----------
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto; ----------
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. ----------

Art. 13 - Convocazione dell'assemblea ----------

1. L'assemblea è convocata dal presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione. ----------
2. L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione. ---------
3. L'assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. ----------

Art. 14 - Validità dell'assemblea e modalità di voto ---------

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati con delega, più della metà dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono validamente assunte con la maggioranza dei voti presenti, salvo quanto

previsto dal presente statuto. ----------
2. L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione. ----------
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. ------
4. In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci. ----------
5. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. ----------
6. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni. ----------
7. I voti sono espressi in forma palese, fatto salvo il caso in cui riguardino persone, in tale ipotesi si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta. ----------
8. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti i soci. ----------
9. L'assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. ----------
Art. 15 - organo di amministrazione ----------
1. L'organo di amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. ----------
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è formato da un minimo di sette ad un massimo di undici componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati. ----------

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. ----------
4. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti. ----------
5. Nella sua prima adunanza l'organo di amministrazione nomina il presidente ed il vice presidente, scelti tra i consiglieri eletti dall'assemblea, determinandone attribuzioni e poteri. ----------
6. L'organo di amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. ----------
7. L'organo di amministrazione decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia cessata, per qualunque motivo, dalla carica. Il presidente convoca con urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi componenti. ----------
Art. 16 - Competenze dell'organo di amministrazione ----------
1. L'organo di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; ad esso spetta, in particolare, di curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea, la predisposizione del bilancio consuntivo e la relazione sull'attività dell'associazione e del bilancio preventivo. ----------
2. Inoltre ha facoltà di: ----------
. nominare un segretario, anche al di fuori del consiglio; ---
. delegare i propri poteri ad uno o più membri, stabilendo i limiti della delega, comunque con esclusione dei poteri in materia di soci, bilancio, beni immobili, diritti immobiliari.
Il consiglio si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. ----------
3. L'avviso di convocazione, spedito almeno dieci giorni prima da quello fissato per l'adunanza, o, in caso di urgenza, spedito almeno il giorno prima con mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno. ----------
4. L'organo di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. ----------
Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni

dell'organo di amministrazione per tre volte consecutive. L'organo di amministrazione può essere revocato dall'assemblea ordinaria con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. ----------
5. L'organo di amministrazione è presieduto dal presidente; in sua assenza dal vice presidente, in mancanza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. ----------
6. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni dell'organo di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato. ----------
7. Delle riunioni dell'organo di amministrazione viene redatto, su apposito libro, un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. ----------
8. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto. ----------
9. Le riunioni dell'organo di amministrazione possono tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. ----------
Art. 17 - Il presidente ----------
1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto. ----------
2. Il presidente: ----------
* ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio; ----------
* dà esecuzione alle delibere dell'organo di amministrazione;
* può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze; ---
* ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa; ----------
* convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione; ----------
* sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; ----------
* in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. ----------
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice presidente. ----------
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente. ----------

Art. 18 - Il segretario ----------
1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di assemblea e dell'organo di amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda. ----------
Art. 19 - Organo di controllo e revisione legale ----------
1. L'assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. ----------
2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. --------
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. ----------
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. ----------
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. ----------
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. ----------
Art. 20 - Libri sociali ----------
1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: ----------
a) il libro degli associati; ----------
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea; ----------
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo

di amministrazione; ----------
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti); ----------
e) il registro dei volontari. ----------
2. I verbali di assemblea e organo di amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. ----------
3. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario. ----------

Art. 21 - Risorse economiche ----------

1. Il patrimonio dell'associazione è composto dalla dotazione iniziale di euro 15.000 (quindicimila). ----------
Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate: --
- quote sociali; ----------
- contributi pubblici; ----------
- contributi privati; ----------
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio; ----------
- rendite patrimoniali; ----------
- rimborsi derivanti da convenzioni; ----------
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi; ----------
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria o strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017; ----------
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 1 dell'art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato; ----------
- altre entrate espressamente previste dalla legge; ----------
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti. ----------
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato. ----------
3. Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo di amministrazione senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente. ----------
4. Sussistendo le condizioni di legge, l'associazione può

costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-*bis* e seguenti del Codice civile. ----------

Art. 22 - Scritture contabili ----------

1. L'organo di amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale ----------

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. ----------

2. L'organo di amministrazione predispone il bilancio preventivo per l'anno successivo determinando, contestualmente, l'ammontare della quota sociale annua e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea entro il 31 dicembre. ----------

3. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dall'organo di amministrazione e deve essere approvato dall'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. ----------

4. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. ----------

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'organo di amministrazione e l'approvazione da parte dell'assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ----------

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili ----------

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. ----------

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. ----------

Art. 25 - Assicurazione dei volontari ----------

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile. ----------

2. L'associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. ----

Art. 26 - Scioglimento dell'associazione ----------

1. Lo scioglimento dell'associazione per qualunque causa, è

deliberato dall'assemblea in sede straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. ----------
2. L'assemblea delibera sulla messa in liquidazione dell'associazione e nomina uno o più liquidatori. ----------

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio ----------

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Art. 28 - Disposizioni finali ----------

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. ----------

Bregnano, 17 giugno 2025 ----------

Firmato: Luca Faverio ----------

Firmato: Simone Parravicini notaio ----------

Certifico io sottoscritto dottor SIMONE PARRAVICINI, notaio in Cadorago, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia su supporto informatico è conforme allo statuto che in originale trovasi allegato sotto la lettera "C" all'atto in data 17 giugno 2025 n. 1267/905 di rep. a mio rogito (registrato a Como il 23 giugno 2025 al n. 12499).
Cadorago, 23 giugno 2025
File firmato digitalmente dal notaio SIMONE PARRAVICINI